



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge n. 239/2004 e s.m.i. recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTO** il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 3, in base a cui l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 1, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 concernente la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;



**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 2, che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 3, che l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto e, al comma 5, che il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 7, che ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6;

**VISTO** il decreto dell'ex Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 con il quale la società Edipower S.p.A. – ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla diretta 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 - è stata autorizzata alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI);

**VISTO**, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto con il quale si dispone che il progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo, con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4, avviene attraverso due distinte fasi, e che, in particolare, la Fase II prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione a vapore del gruppo convenzionale TL 21;
- Dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL 22);
- Demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2;
- Installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore TL 21 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL 11 e TL 31 eserciti in assetto isolato;

**VISTO** il decreto N°55/09/2007 MD del 21 giugno 2007 con cui l'art. 2 del suddetto decreto N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005 è stato modificato relativamente alle prescrizioni poste dalla Regione Lombardia circa i valori limite di emissione dei gruppi convenzionali per ciò che riguarda il parametro CO;

**VISTO** il decreto N°55/03/2010 PR del 16 giugno 2010 con cui questo Ministero ha ridefinito i termini disposti per la Fase II, ossia il termine di fine lavori (incluse le demolizioni) e il termine del primo parallelo del ciclo combinato di Fase II;

**CONSIDERATO** in particolare che, con il suddetto provvedimento N°55/03/2010 PR del 16 giugno 2010, è stata decretata la ridefinizione dei termini secondo la seguente tempistica:



- entrata in esercizio, inteso come primo parallelo del ciclo combinato completo da 430 MW, entro il 15 giugno 2013;
- termine dei lavori (incluse le demolizioni) entro il primo semestre dell'anno 2014;

**VISTO** il decreto N°55/06/2010 MD dell'8 settembre 2010 con cui è stata autorizzata la modifica del *lay-out* del ciclo combinato della Fase II, nonché l'utilizzo della turbina a vapore del gruppo TL31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL21;

**VISTA** l'istanza del 19 febbraio 2013, n. 1232, con cui la Società Edipower S.p.A. ha chiesto una proroga delle tempistiche prescritte per la realizzazione delle attività previste dalla Fase II e ancora da attuare;

**VISTO** il decreto N°55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013 con cui questo Ministero, in accoglimento della relativa istanza, ha ridefinito i termini disposti per la Fase II, ossia il termine di fine lavori (incluse le demolizioni) e il termine del primo parallelo del ciclo combinato di Fase II;

**CONSIDERATO** in particolare che, con il suddetto provvedimento N°55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, è stata decretata la ridefinizione dei termini secondo la seguente tempistica:

- la dismissione del gruppo convenzionale TL31 - ad eccezione della sezione a vapore - entro dicembre 2016;
- la demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2 entro dicembre 2016;
- relativamente all'installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore dell'esistente gruppo convenzionale TL31:
  - il primo parallelo entro giugno 2016;
  - il termine lavori entro dicembre 2016.

**VISTA** la nota prot. n. n. IE0015427PT del 13 novembre 2013, con cui la Iren Energia S.p.a. ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*quinques* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. la definitiva messa fuori servizio dell'unità produttiva denominata TL31 a far data dal 1° dicembre 2013;

**VISTA** la nota prot. IE001832/PT/In140 del 17 settembre 2014 con cui la Iren S.p.a. ha inviato al Ministero dello Sviluppo economico e, per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, una richiesta di modifica del Decreto Direttoriale n. 55/03/2005 mediante rinuncia delle attività di cui alla Fase II;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 0021560 del 14 novembre 2014, con cui questa Amministrazione ha formulato una richiesta di integrazioni documentali in risposta alla istanza della Iren Energia S.p.a. del 17 settembre 2014;

**VISTA** la nota prot. n. IE0179 del 21 luglio 2015, con cui la Iren Energia S.p.a. ha prodotto la documentazione integrativa su precedente invito del Ministero dello Sviluppo economico;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. IE011556 del 16 luglio 2015, la Iren Energia S.p.a. ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare la documentazione relativa alla iniziativa di rinuncia della Fase II;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 22107 del 22 settembre 2015, inviata per conoscenza anche alla Iren Energia S.p.a., con cui il predetto Dicastero, nel far presente che detta rinuncia andava a modificare l'assetto finale del sito di Turbigio, ha chiesto al Ministero



dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare fosse necessaria l'attivazione di procedimenti a carattere ambientale;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 7971 del 18 marzo 2016, inviata per conoscenza anche alla Iren Energia S.p.a., con cui il predetto Dicastero rappresentava al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'urgenza di conoscere l'avviso di quest'ultimo circa la necessità o meno di attivare istruttorie di carattere ambientale sull'iniziativa di rinuncia, anche in considerazione della vicina scadenza dei termini previsti dal Decreto Direttoriale N° 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 8641 del 31 marzo 2016, con cui il predetto Dicastero, nell'evidenziare che l'istruttoria tecnica era tutt'ora in corso, si impegnava a notificare il Ministero dello Sviluppo economico degli esiti di dette valutazioni non appena disponibili.

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 14178 del 20 maggio 2016, inviata per conoscenza anche alla Iren Energia S.p.a., con cui il predetto Dicastero ha sollecitato nuovamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare nel rendere le rispettive determinazioni, atteso che l'imminente scadenza di giugno 2016 per la messa in esercizio dell'impianto rendeva improcrastinabile una decisione in merito;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 14078 del 24 maggio 2016, con cui il predetto Dicastero, pur evidenziando che l'istruttoria tecnica di competenza della Commissione Tecnica VIA/VAS si era conclusa, rappresentava che si era resa necessaria la richiesta di chiarimenti a detta Commissione nonché alla Divisione III competente in materia di AIA e che, non era possibile, in via generale, indicare la tipologia di istruttoria da applicare in caso di rinunce parziali alla realizzazione di parti di impianti in quanto era necessario valutare caso per caso l'entità delle modifiche proposte;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 15720 del 13 giugno 2016, con cui il predetto Dicastero ha comunicato la propria determinazione consistente nella richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità del progetto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 18469 del 6 luglio 2016, con cui il predetto Dicastero ha invitato la Iren Energia S.p.a. a presentare quanto prima l'istanza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la nota della Iren Energia S.p.a., prot. n. IE02935 del 22 settembre 2016, con cui la medesima Società ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di rinuncia alla realizzazione del ciclo combinato TL400 di Fase II e modifica dell'autorizzazione unica;

**ATTESO** che, in data 18 maggio 2018 con Decreto Direttoriale prot. n. 232, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha disposto la necessaria applicazione della procedura di VIA al progetto di modifica sostanziale consistente nella rinuncia alla realizzazione di Fase II;



**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 0001470 del 23 gennaio 2019, con cui il predetto Dicastero ha invitato la Iren Energia S.p.a. a rappresentare quanto prima le proprie valutazioni in merito al prosieguo o meno dell'iniziativa non avendo la medesima provveduto ad attivare la procedura di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** la nota della Iren Energia S.p.a., prot. n. IE002421-2019-P del 22 luglio 2019, con cui la medesima ha comunicato: “[...] di avere in fase di studio ed elaborazione il nuovo progetto di miglioramento ambientale e di efficienza energetica dell'impianto nella sua configurazione di Fase II, mirato all'adeguamento tecnologico di quanto previsto ed autorizzato con l'autorizzazione unica n. 55/03/2005 del 19 dicembre 2005, nonché al potenziamento e alla flessibilizzazione delle unità produttive. Il nuovo progetto, tra l'altro, coinvolge la rimessa in servizio della turbina a vapore TV dell'unità termoelettrica denominata TL31, oggetto di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 quinquies della legge 27/10/2003, n. 290, prot. IREN Energia S.p.A. n° IE001542/PT del 19 novembre 2013. Si prevede che il progetto relativo all'attuazione della Fase II, con miglioramento ambientale ed efficienza energetica, possa essere sottoposto a “valutazione preliminare” (art. 6 comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, entro la fine del mese di agosto 2019, chiedendo contestualmente la chiusura del procedimento di rinuncia alla realizzazione del Ciclo Combinato TL400 di Fase II e confidando nel fatto che, date le caratteristiche di miglioramento ambientale ed efficienza energetica del nuovo progetto rispetto a quanto già autorizzato, la valutazione preliminare possa concludersi nella non assoggettabilità alla VIA della modifica che verrà proposta.”;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle intenzioni manifestate con nota prot. n. IE002421-2019-P del 22 luglio 2019, in data 12 agosto 2019, con nota prot. n. IE02694, Iren Energia S.p.a. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare istanza di valutazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione al sopra menzionato progetto di miglioramento ambientale e di efficienza energetica dell'impianto nella sua configurazione di Fase II;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. DVA-U003314 del 16 settembre 2019, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto che il progetto presentato, comportando una variazione significativa nell'assetto impiantistico complessivo della centrale di Turbigo, debba essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di valutazione ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019 con cui la Iren Energia S.p.a. ha comunicato al Ministero dello Sviluppo economico:

- di rinunciare:

- all'istanza presentata al Ministero dello Sviluppo economico in data 17 settembre 2014, concernente la modifica del DD n. 55/03/2005 mediante l'esclusione dell'attività di cui alla Fase II;
- alla richiesta di dismissione formulata in data 19 novembre 2013 avente ad oggetto la comunicazione, ai sensi dell'art. 1-quinquies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i., di messa fuori servizio definitiva, a far data dal 1 dicembre 2013, dell'unità produttiva denominata TL31;
- all'ipotesi di modifica comunicata con nota del 22 luglio 2019;

- di proseguire nell'attuazione di quanto previsto dall'autorizzazione unica n. 55/03/2005, ancora valida e non ancora emendata con le modifiche sostanziali di cui sopra – mai approvate – in considerazione della valutazione tecnica ed economica rinnovata in seguito alla recente istituzione del Capacity Market;



**CONSIDERATO** che, con la medesima nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019, Iren Energia S.p.a. ha chiesto altresì la proroga dei termini per la realizzazione della Fase II del ciclo combinato TL 400, come già prorogati da ultimo da questa Amministrazione con DD n. 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, nei seguenti termini:

- 30 giugno 2022 per il primo parallelo del ciclo combinato completo relativo alla Fase II;
- 31 dicembre 2022 per il completamento di tutti i lavori previsti nella Fase II.

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 22011 dell'8 ottobre 2019, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto all'istanza della Iren Energia S.p.a. del 1 ottobre 2019, in considerazione degli effetti prodotti dall'atto di rinuncia alla realizzazione degli interventi di Fase II a seguito dell'istanza di modifica presentata dalla Società in data 17 settembre 2014, nonché della intervenuta scadenza dei termini del provvedimento che si sarebbe dovuto prorogare;

**VISTA** la nota della Iren Produzione S.p.a. prot. n. IE003359 dell'11 ottobre 2019 con cui la medesima, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha formulato le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTA** la nota della Iren Produzione S.p.a. prot. n. IE0003434 del 18 ottobre 2019, acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 0023144 del 18 ottobre 2019, con cui la medesima Società ha prodotto dell'ulteriore documentazione, consistente, precisamente:

- nell'intenzione, inequivocabile e definitiva, di rinunciare ad ogni ipotesi di modifica della Fase II precedentemente autorizzata da questa Amministrazione con DD n. 55/03/2005;
- nell'intenzione, inequivocabile e definitiva, di dare puntuale esecuzione agli interventi della Fase II precedentemente autorizzata da questa Amministrazione con DD n. 55/03/2005;
- nella relazione tecnica di sintesi di progetto di cui alla Fase II, con il quadro economico e relativo crono-programma di riferimento secondo i termini di aggiornamento richiesti nella precedente nota prot. n. IE003193 del 1 ottobre 2019;
- nella dichiarazione della pendenza, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di un procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'intero polo energetico, comprensivo degli impianti contemplati nella Fase II;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n.23164 del 18 ottobre 2019, con cui l'Amministrazione, dopo aver ritenuto condivisibili le controdeduzioni di parte per la parte relativa all'inquadramento delle ipotesi decadenziali individuate dall'art. 1-*quater* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i., pur riservandosi di valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 7, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. per la mancata entrata in esercizio dell'impianto di Fase II entro i termini da ultimo prorogati con DD n. 55/01/2013 PR dell'11 marzo 2013, ha comunicato che avrebbe provveduto, con successivi e distinti Decreti Direttoriali, rispettivamente:

- alla ridefinizione dei termini di conclusione dei lavori ed entrata in esercizio dell'impianto di Fase II;
- ad archiviare le precedenti istanze di modifica della Fase II precedentemente autorizzata da questa Amministrazione con DD n. 55/03/2005;



**VISTO** il Decreto direttoriale n. 55/01/2020 PR del 4 febbraio 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica) ha disposto la proroga in coerenza con la richiesta della Iren Produzione S.p.A. ovvero:

- entrata in esercizio primo parallelo del ciclo combinato completo relativo alla Fase II entro giugno 2022;
- completamento di tutti i lavori previsti dalla fase II entro il 31 dicembre 2022.

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTA** la nota della Iren Produzione S.p.A. n. IE01541\_TL3 del 26 maggio 2022 (prot. MiSE n.16452), con cui la società ha formalizzato una nuova richiesta di proroga dei termini per il completamento della fase 2, a causa di una problematica tecnica occorsa durante le attività di realizzazione (soffiatura tubazioni vapore del nuovo ciclo combinato), consistenti in particolare:

- entrata in esercizio primo parallelo del ciclo combinato completo relativo alla Fase II entro fine settembre 2022;
- completamento di tutti i lavori previsti dalla fase II entro il 31 marzo 2023.

**RITENUTO** di poter accogliere la richiesta della Iren Produzione S.p.A.;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La Iren Energia S.p.a., con sede in Torino, Corso Svizzera, 95, cod.fisc. e Partita IVA n. 07129470014 è autorizzata a eseguire le restanti attività della fase II del Decreto Direttoriale N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005, secondo le seguenti tempistiche:
  - entrata in esercizio primo parallelo del ciclo combinato completo relativo alla Fase II entro il 30 settembre 2022;
  - completamento di tutti i lavori previsti dalla fase II entro il 31 marzo 2023.

### **Art. 2**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide, ove ancora applicabili, le disposizioni di cui ai decreti N°55/03/2005 del 19 dicembre 2005, N°55/09/2007 MD del 21 giugno 2007, N°55/06/2010 MD dell'8 settembre 2010 e 55/01/2020 PR del 4 febbraio 2020.
2. Il presente provvedimento lascia impregiudicate le condizioni di esercizio dell'impianto disciplinate dal relativo provvedimento di AIA.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Marilena Barbaro

